Comune di Castelnuovo Scrivia (Alessandria) **Statuto Unione Bassa Valle Scrivia.**

UNIONE DEI COMUNI DI CASTELNUOVO SCRIVIA GUAZZORA ALZANO SCRIVIA Provincia di Alessandria

UNIONE BASSA VALLE SCRIVIA

TITOLO I ELEMENTI COSTITUTIVI E PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Oggetto

- 1. L'Unione dei Comuni "Bassa Valle Scrivia" nel prosieguo denominata "Unione", è costituita, con decorrenza dalla data di stipulazione dell'Atto Costitutivo per libera adesione dei comuni partecipanti, espressa dai rispettivi consigli comunali, in attuazione dell'art. 32 del T.u.e.l. 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio associato di una pluralità di funzioni e servizi, quali individuate nel presente statuto ed in conformità alla disciplina nazionale e regionale in materia.
- 2. L'Unione è ente locale, ed è, pertanto, dotata di autonoma soggettività giuridica, nell'ambito dei principi della Costituzione e della legge, nonché delle norme del presente statuto.
- 3. Elementi costitutivi dell'Unione sono la popolazione ed il territorio dei comuni partecipanti.
- 4. L'Unione ha una durata di dieci anni dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo e può essere prorogata di ulteriori 10 anni con delibera dei Consigli Comunali degli Enti aderenti.

Art. 2 *Finalità*

- 1. L'Unione, con riguardo alle proprie attribuzioni, ha competenza ad esercitare in forma associata, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati, di favorire il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito, e di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali, le seguenti funzioni ed i relativi servizi in esse compresi:
- •a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- •b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- •c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- •d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- •e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- •f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- •g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

- •h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- •i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- •l) servizi in materia statistica.

Le modalità e l'effettiva operatività ed efficacia del trasferimento ed esercizio delle funzioni, elencate nel comma precedente, ovvero di uno o più servizi in esse contenuti, vengono deliberate secondo la seguente procedura:

- Per il trasferimento di nuovi servizi o funzioni, ovvero modifica di accordi operativi esistenti: lo schema di accordo operativo di trasferimento viene approvato all'unanimità dei presenti dalla Giunta dell'Unione e inviato ai Comuni aderenti, i quali prendono atto con deliberazione della Giunta Comunale (ove esistente) entro 15 gg. dalla ricezione della proposta. La data di decorrenza del trasferimento delle funzioni o dei servizi o delle relative modifiche è stabilita dall'accordo operativo.
- 3. L'Unione assicura la partecipazione delle comunità locali, adeguando la propria azione ai principi e alle regole della democrazia, della solidarietà, della sussidiarietà, della trasparenza, dell'efficienza e dell'economicità.
- 4. L'Unione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'attività amministrativa.

Art. 3 Programmazione e cooperazione

- 1. L'Unione adegua la propria azione, per il perseguimento degli obiettivi di sua competenza, ai metodi della programmazione e della collaborazione con gli altri soggetti istituzionali, curando in particolare il raccordo tra i propri strumenti e quelli di competenza degli altri enti pubblici operanti sul territorio.
- 2. I rapporti con i comuni, con le altre Unioni, con la provincia e con la regione si uniformano ai principi di cooperazione e di pari ordinazione, nel reciproco rispetto delle relative sfere di autonomia.
- 3. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l'Unione favorisce e promuove intese ed accordi con i Comuni partecipanti, con le Unioni limitrofe, con gli altri Enti pubblici e privati operanti sul proprio territorio e, nei limiti consentiti dalla legge, con soggetti pubblici e privati di Stati appartenenti all'Unione Europea.
- 4. In particolare i rapporti con i comuni aderenti all'Unione e con i comuni convenzionati sono improntati a principi di trasparenza, con la veicolazione di tutti gli atti fondamentali, e di imparziale gestione delle politiche di sviluppo del territorio, connesse alle funzioni attribuite.

Art. 4 Risorse finanziarie

- 1. L'Unione ha autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi di finanza pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e di risorse trasferite.
- 2. Le risorse occorrenti per il funzionamento dell'Unione sono reperite, oltreché con i proventi propri attraverso le contribuzioni di Regione, Provincia ed altri enti pubblici, assegnate in forza di legge o per l'esercizio di attività delegate o trasferite, o ad altro titolo.
- 3. I comuni aderenti all'Unione assicurano il pareggio finanziario dell'ente stesso, attraverso trasferimenti stabiliti nella loro entità e proporzione in sede di accordi operativi di trasferimento di singoli servizi o funzioni, secondo un criterio inversamente proporzionale alla quantità di risorse

umane e alla qualità e quantità di risorse strumentali che ciascun Comune conferisce in Unione per gestire le funzioni in forma associata a favore di tutti Comuni aderenti. I Comuni che possono conferire una minore quantità di risorse umane e strumentali compensano con un maggior apporto di risorse economiche, proporzionato altresì al livello quali-quantitativo delle funzioni gestite dall'Unione per conto di ciascun Comune.

- 4. Il saldo dei trasferimenti di cui al comma precedente è disposto a consuntivo, su presentazione di idonea certificazione da parte del presidente e del responsabile del servizio finanziario dell'Unione. I comuni aderenti sono chiamati a erogare anticipazioni in corso di esercizio, in relazione alle necessità emergenti ed in rapporto alla propria quota di partecipazione al finanziamento della singola funzione trasferita.
- 5. Il costo dei servizi la cui erogazione non può essere temporaneamente estesa alla totalità dei comuni aderenti deve essere addebitato, al netto dei proventi direttamente connessi con la fruizione del servizio, ai singoli comuni beneficiari per la parte di propria competenza.
- 6. La mancata erogazione all'Unione degli importi dovuti entro 30 giorni dalla formale richiesta può comportare la sottoposizione del Comune inadempiente alla procedura di esclusione di cui all'art.9 bis.

Art. 5 Sede dell'Unione

- 1. L'Unione ha sede nel comune di Castelnuovo Scrivia in via Garibaldi n. 43.
- 2. Le adunanze degli organi collegiali si tengono, di norma, presso la sede dell'Unione o in altra sala messa a disposizione dal Comune.
- 3. I suoi organi ed uffici possono, rispettivamente, riunirsi e ubicarsi anche in sedi diverse, purché ricomprese nell'ambito del territorio dell'Unione.

Art. 6 Stemma e gonfalone

- 1. L'Unione in ogni suo atto e nel sigillo può fregiarsi con il nome di Unione Bassa Valle Scrivia e con lo stemma deliberato dal Consiglio.
- 2. Nelle cerimonie ufficiali, nonché in ogni altra pubblica ricorrenza, può essere esibito il gonfalone dell'Unione nella foggia deliberata dal Consiglio, accompagnato dal presidente o suo delegato.
- 3. L'utilizzo e la riproduzione dei predetti simboli, al di fuori dei fini istituzionali, e senza la previa formale autorizzazione del Presidente sono vietati.

Art. 7 Adesioni all'Unione

- 1. Successivamente alla costituzione, il consiglio dell'Unione può accettare l'adesione di altri comuni che ne avanzino richiesta, a mezzo di deliberazione del consiglio comunale proponente, assunta con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
- 2. La richiesta deve essere sottoposta, entro sessanta giorni, all'esame del consiglio dell'Unione, che decide sulla sua ammissibilità, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
- 3. L'ammissione ha effetto di norma dal 30 giugno dell'anno in corso, ovvero dal 1° gennaio dell'anno successivo, a seconda che i consigli comunali di tutti gli enti aderenti, compreso l'istante, approvino il nuovo statuto dell'Unione in data anteriore o posteriore al 31 maggio. In casi eccezionali, quali, in via esemplificativa, la necessità di urgente adeguamento a disposizioni normative, e con il consenso unanime di tutti gli Enti aderenti espresso dal legale rappresentante,

l'ammissione può avere effetto dalla data stabilita dalla delibera di ammissione.

- 4. E' data facoltà all'Unione, quale contropartita a fronte degli eventuali conferimenti già assegnati in dotazione all'Unione da parte dei Comuni aderenti, di esigere dall'ente istante una quota *una tantum* di partecipazione, da definirsi con l'atto di ammissione di cui al comma 2 e sulla base dei criteri di cui all'art. 4, comma 3.
- 5. Il Consiglio dell'Unione ha inoltre facoltà di deliberare una quota di partecipazione annuale a carico dei Comuni aderenti, da determinarsi nel rispetto dei criteri di cui all'art.4, c.3 del presente Statuto e da destinarsi al finanziamento delle spese di gestione dei servizi trasferiti.
- 6. Gli atti convenzionali disciplinanti le modalità di trasferimento all'Unione di servizi o funzioni possono ripartire i costi di gestione tenendo conto di una differenziazione tra costi fissi e costi variabili; i costi variabili possono essere ripartiti tra i Comuni aderenti anche con criteri diversi da quello di cui all'art. 4 comma 3.

Art. 8 Scioglimento dell'Unione

- 1. L'Unione si scioglie quando almeno la metà dei consigli dei comuni partecipanti, abbiano, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, deliberato di recedere dall'Unione stessa.
- 2. L'Unione si scioglie anche quando almeno la metà dei comuni partecipanti non abbia provveduto a designare i propri rappresentanti, il trascorsi 60 gg. dalla scadenza del termine previsto dal successivo articolo 13.
- 3. Nei casi di cui ai commi precedenti lo scioglimento ha efficacia sei mesi dopo il verificarsi dell'evento generatore. Nel suddetto periodo, il consiglio dell'Unione ed i consiglii dei comuni partecipanti prendono atto della manifestata volontà di scioglimento. Contestualmente, il presidente pro-tempore assume le funzioni di commissario liquidatore con tutti i poteri previsti dalla legge, per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell'ente.
- 4. L'Unione si scioglie, altresì, ove ricorrano, in quanto applicabili, le fattispecie previste dall'art. 141 del T.u.e.l. (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.).
- 5. Nei casi di scioglimento, recesso o esclusione, il personale dell'Unione viene attribuito alle dotazioni organiche dei comuni di provenienza, salvo diverso accordo consensualmente accettato, e previo gradimento del personale stesso. Nel caso di personale assunto direttamente dall'Unione, lo stesso, salvo diverso accordo convenzionale tra gli Enti, accettato dal personale interessato, viene attribuito pro-quota, in base al criterio concordato dai Comuni al momento dell'assunzione, a tutti i Comuni facenti parte dell'Unione al momento dell'assunzione, nonché a quelli componenti l'Unione al momento della presa d'atto dello scioglimento da parte del Consiglio dell'Unione. L'imputazione giuridica del personale è attribuita, salvo diverso accordo, al Comune avente maggior numero di abitanti
- 6. I rientri in dotazione organica e le assegnazioni di personale dovranno essere disposti in ossequio alle normative vigenti nel momento in cui gli stessi vengono effettuati. In difetto di accordo provvede con efficacia vincolante il presidente liquidatore.

Art. 9 Recesso dall'Unione

- 1. Ogni comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente, con provvedimento consiliare adottato con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri comunali assegnati.
- 2. Il comune recedente deve darne comunicazione, entro il mese di giugno, al consiglio dell'Unione, che ne prende atto. Il recesso è efficace di norma dal primo gennaio dell'anno successivo. In casi eccezionali, quali, in via esemplificativa, la necessità di urgente adeguamento a disposizioni normative, e con il consenso unanime di tutti gli Enti aderenti espresso dal legale

rappresentante, il recesso può essere comunicato in qualsiasi momento ed avere effetto dalla data stabilita dalla delibera di presa d'atto.

- 3. Il recesso non deve recare nocumento all'Unione. All'uopo tutti gli oneri pluriennali in corso continuano ad essere sostenuti con la partecipazione del comune recedente, fino all'estinzione degli stessi.
- 4. E' consentito al comune recedente di estinguere anticipatamente i medesimi, in tutto o in parte, a seguito di accordi conclusi ed approvati dal consiglio dell'Unione.
- 5. Il recesso comporta automaticamente la rinuncia a tutti i diritti afferenti le attività patrimoniali esistenti all'atto del recesso o che in futuro avessero a realizzarsi. Il recesso implica l'applicazione, ove ricorra il caso ivi indicato, della disciplina di cui al comma 5 e comma 6 dell'art.8

Art. 9bis Esclusione dall'Unione

- 1. Ogni Comune partecipante può essere escluso dall'Unione, con effetto dal primo giorno del mese successivo con deliberazione del Consiglio dell'Unione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati nei seguenti casi:
- a. ipotesi di cui all'art.4, c.6, del presente Statuto
- b. mancata ratifica entro 30 giorni da parte del Consiglio Comunale delle modifiche statutarie approvate dal Consiglio dell'Unione
- c. adozione od omissione di atti, da parte di un Comune aderente, incidenti sulla vita dell'Unione, in violazione di leggi, Statuti, regolamenti o deliberazioni dell'Unione.
- 2. Nell'ipotesi di esclusione al Comune escluso si applica la disciplina di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 9 nonché del comma 5 e del comma 6 dell'art. 8, ove ricorra il caso ivi indicato.

Art. 10 Attività regolamentare

- 1. L'Unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti, anche finanziari, con i comuni.
- 2. I regolamenti sono adottati a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio, nel rispetto dei principi dettati dalla legge e dalle disposizioni del presente statuto.
- 3. Entro sei mesi dalla costituzione dell'Unione, il consiglio approva il regolamento di contabilità, il regolamento per la disciplina dei contratti ed il regolamento per il funzionamento degli organi. Entro lo stesso termine, la giunta adotta il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Nelle more dell'approvazione si applicano le norme dettate nei corrispondenti regolamenti vigenti nel comune aderente con il maggior numero di abitanti.

Titolo II ORDINAMENTO STRUTTURALE

Art. 11 Organi dell'unione

- 1. Sono organi di governo dell'Unione:
- il Consiglio
- il Presidente
- la Giunta.
- 2. Gli organi dell'unione sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei comuni associati e a essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti.

Capo I IL CONSIGLIO

Art. 12

Status degli amministratori dell'unione

- 1. Ai componenti il consiglio e la giunta, nonché al presidente dell'Unione si applicano i principi previsti dall'ordinamento per i casi di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità rispettivamente dei consiglieri comunali, degli assessori e dei sindaci.
- 2. Agli stessi amministratori si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate dalla Parte I, Titolo III, Capo IV del T.u.e.l. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 13

Composizione, elezione e durata del consiglio

- 1. Il consiglio dell'Unione è l'espressione dei comuni partecipanti per la gestione delle funzioni associate, determina l'indirizzo politico dell'Unione stessa ed esercita il controllo politico-amministrativo, approvando gli atti fondamentali previsti dalla legge per i consigli comunali. Il consiglio è composto da un numero di consiglieri, eletti dai singoli consigli dei comuni associati tra i propri componenti, non superiore a quello previsto per i comuni con popolazione pari a quella complessiva dell'ente, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando, ove possibile, la rappresentanza di ogni comune.
- 2. Il consiglio è composto da dieci membri più il Presidente; esso è formato:
- da cinque rappresentanti, di cui uno di minoranza ove presente, del Comune di Castelnuovo Scrivia:
- da tre rappresentanti, di cui uno di minoranza ove presente, del Comune di Guazzora; da tre rappresentanti, di cui uno di minoranza ove presente, del Comune di Alzano Scrivia.
- 3. Ciascun consiglio comunale provvede ad eleggere i suoi rappresentanti tra i propri componenti.
- 4. L'elezione del consiglio deve essere effettuata entro quarantacinque giorni dalla data di costituzione dell'Unione e, successivamente, entro trenta giorni dalla data di insediamento di ogni consiglio comunale o dalla data di ammissione all'Unione o fuoriuscita di un ente.
- 5. I componenti il consiglio restano in carica sino alla scadenza del loro mandato e, comunque, sino all'assunzione della carica da parte dei nuovi rappresentanti del comune.
- 6. I consiglieri decadono dalle loro funzioni con le dimissioni o con la cessazione, per qualunque causa, del mandato loro conferito dal consiglio comunale, nonché con la perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale o di consigliere dell'Unione, ovvero per l'insorgere

di cause di incompatibilità.

7. Nel caso di decadenza, di cui al comma 6, di un componente eletto nel consiglio dell'Unione, il consiglio comunale interessato provvede alla relativa sostituzione, nella seduta successiva alla comunicazione della vacanza.

Art. 14 Consiglieri

- 1. Sono attribuiti ai consiglieri dell'Unione i diritti e i doveri stabiliti dalla legge per i consiglieri comunali. In particolare hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione, nonché dai concessionari di servizi, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Il regolamento disciplina le modalità di esercizio di tale diritto, allo scopo di conciliare le prerogative dei consiglieri con le esigenze della funzionalità amministrativa. Inoltre, i consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione rientrante nella competenza del consiglio, nonché di interrogazione e mozione.
- 2. Per i consiglieri che non intervengono alle sedute per un intero anno, senza giustificati motivi, il presidente dell'Unione avvia, con la contestazione delle assenze, il procedimento di decadenza.
- 3. Il consigliere viene invitato a giustificare per iscritto le assenze entro il termine perentorio di 10 giorni dalla notifica della contestazione. Nella prima seduta utile successiva, il consiglio valuta le giustificazioni addotte e, a maggioranza dei consiglieri assegnati, decide se accoglierle o pronunciare la decadenza.
- 4. Sono cause giustificative delle assenze: le malattie, i motivi inderogabili di lavoro, l'eccessiva distanza dalla sede dell'Unione per motivi contingenti, qualsiasi altra motivazione atta a dimostrare la inequivocabile volontà del consigliere di portare a termine il mandato.
- 5. I consiglieri non residenti nell'Unione, al fine di rendere agevole e tempestivo il recapito delle comunicazioni e delle notifiche loro dirette, sono tenuti ad eleggere domicilio presso la sede dell'Unione.

Art. 15 Organizzazione del consiglio

- 1. Il consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale, che esercita nei modi indicati dal presente statuto e dal regolamento, con il quale si fissano, in particolare, le modalità per fornire al consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie.
- 2. Il consiglio approva il regolamento, e le eventuali modificazioni, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.
- 3. La presidenza del consiglio compete al presidente dell'Unione e, in caso di sua assenza o impedimento, a chi ne fa le veci.

Art. 16 Competenze del consiglio

- 1. Il consiglio definisce l'indirizzo dell'Unione, esercita il controllo politico sull'amministrazione e la gestione, approva, per l'esercizio delle funzioni e servizi di competenza dell'Unione, gli atti attribuiti dalla legge ai consigli comunali.
- 2. Nell'ambito dell'attività di indirizzo il consiglio approva direttive generali, anche a conclusione di sessioni indette su particolari materie, in relazione alla propria attività istituzionale. Esso può impegnare la giunta a riferire sull'attuazione di specifici atti di indirizzo.
- 3. L'attività di controllo del consiglio si realizza principalmente mediante l'esercizio dei diritti da parte dei singoli consiglieri, in conformità al presente statuto.
- 4. Il consiglio, nella sua prima seduta, procede alla elezione del presidente dell'Unione, da

scegliersi tra i componenti sindaci del consesso.

- 5. Nella seduta successiva, da tenersi entro quarantacinque giorni, il presidente, sentita la giunta, presenta le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, e comunica l'elenco dei componenti la giunta dell'Unione.
- 6. Ai fini del presente articolo, si intende per prima seduta quella convocata alla costituzione dell'Unione, nonché tutte quelle convocate per la necessaria elezione di un nuovo presidente.
- 7. La convocazione della prima seduta del consiglio è disposta dal presidente uscente ovvero, in sua assenza, dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti, entro trenta giorni dalla cessazione del presidente in carica, ovvero entro 30 giorni dalle comunicazioni di nomina dei rappresentanti da parte di almeno due terzi dei comuni. Tali comunicazioni debbono essere trasmesse all'Unione entro dieci giorni dalla loro efficacia.
- 8. Le sedute di cui al comma 6 sono presiedute dal presidente uscente ovvero, in sua assenza, dal sindaco del comune più popoloso aderente all'Unione.

Art. 17 Adunanze

- 1. Il presidente rappresenta, convoca e presiede il consiglio e ne formula l'ordine del giorno.
- 2. La convocazione può essere richiesta da uno dei sindaci o da un quinto dei consiglieri in carica, nel qual caso il presidente è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, purché corredate da proposte di deliberazione e relative ad argomenti di competenza consiliare.
- 3. Il presidente è tenuto a riunire il consiglio, entro 48 ore, per la trattazione delle questioni urgenti.
- 4. Alle adunanze del consiglio debbono partecipare i componenti della giunta, per poter rispondere alle interrogazioni sulle materie ad essi delegate. Gli stessi, inoltre, partecipano ai lavori del consiglio, intervenendo nel dibattito sulle materie delegate, senza diritto di voto.
- 5. Le sedute del consiglio sono pubbliche e le votazioni sono effettuate a scrutinio palese, salvi i casi indicati dal regolamento. La trattazione di argomenti che comportino valutazioni ed apprezzamenti su persone non è pubblica e la votazione si tiene a scrutinio segreto.
- 6. Le sedute in prima convocazione sono valide qualora siano presenti la metà più uno dei Consiglieri, compreso il presidente. Le sedute per essere valide in seconda convocazione, non possono prescindere dalla presenza di almeno quattro consiglieri, compreso il presidente.
- 7. Il regolamento disciplina ogni altra modalità per la convocazione del consiglio, per la presentazione e discussione delle proposte, per l'approvazione delle singole deliberazioni e per la partecipazione dei cittadini.
- 8. Il consiglio delibera a maggioranza dei voti, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge o dallo statuto e le deliberazioni sono sottoscritte dal presidente e dal segretario.

Capo II IL PRESIDENTE

Art. 18 *Elezione, cessazione*

- 1. L'elezione del presidente, che deve essere scelto tra i sindaci dei comuni associati che siano anche consiglieri dell'Unione, avviene a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Se nessun candidato ottiene tale maggioranza si procede, nella stessa seduta, ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. Risulta eletto chi ha conseguito la maggioranza relativa. A parità di voti risulta eletto il più giovane di età.
- 2. Il presidente dura in carica per il periodo corrispondente al proprio mandato di sindaco. Al

termine del mandato, il presidente, di norma, continua ad esercitare le proprie funzioni fino all'assunzione della carica da parte del nuovo presidente eletto.

- 3. Il presidente e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.
- 4. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

Art. 19 Competenza

- 1. Il presidente rappresenta l'Unione, convoca e presiede il consiglio e la giunta, sovrintende alle attività di controllo sul funzionamento dei servizi e degli uffici ed assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa.
- 2. Il presidente, quale organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione, esercita i poteri e le altre funzioni attribuitigli dalla legge e dallo statuto.
- 3. Il presidente interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa dell'Unione sulla base delle linee programmatiche di mandato presentate al consiglio. Nell'esercizio delle proprie competenze, il presidente, in particolare:
- a) coordina e stimola l'attività dei componenti la giunta e ne mantiene l'unità di indirizzo politico, finalizzato alla realizzazione delle linee programmatiche di mandato;
- b) nell'ambito della dotazione organica, attribuisce gli incarichi dirigenziali e dei responsabili dei servizi, tenuto conto delle professionalità esistenti nell'ente. Nei casi di vacanza dei posti in organico, per gli incarichi di direzione, la copertura dei posti può avvenire con contratti di diritto privato, a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla legge sul pubblico impiego per l'accesso alla qualifica;
- c) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive ed indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell'ente;
- d) nomina il segretario dell'Unione e assume determinazioni per gli istituti connessi al relativo rapporto di servizio;
- e) affida gli incarichi fiduciari per consulenze esterne, salvo che l'individuazione del professionista non sia il risultato di procedure selettive;
- f) promuove e resiste alle liti e ha potere di conciliare e transigere;
- g) promuove, assume o può aderire ad iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- h) promuove direttamente o avvalendosi del segretario, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività dell'Unione;
- i) stabilisce gli argomenti da porre all'ordine del giorno del consiglio e della giunta;
- j) ha facoltà di delegare ai componenti della giunta i poteri che la legge e lo statuto gli attribuiscono. In particolare il presidente può delegare ai singoli assessori il compito di sovrintendere ad un determinato settore di amministrazione o a specifici progetti. L'attività di sovrintendenza si traduce in una articolata specificazione degli indirizzi e nell'esercizio del potere di controllo:
- k) autorizza le missioni dei componenti degli organi collegiali.

Art. 20 Vicepresidente

Il vicepresidente è il componente della giunta che a tale funzione viene designato dal presidente, per sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

Capo III LA GIUNTA

Art. 21

Composizione, nomina e cessazione

- 1. La giunta è composta dal presidente e da due componenti.
- 2. I componenti sono nominati dal presidente, entro dieci giorni dall'elezione, tra i membri delle giunte dei Comuni associati, ove presenti, ovvero individuati nel Sindaco nei Comuni in cui non è presente la Giunta, di modo che la Giunta dell'Unione, compreso il presidente, sia composta da un membro in rappresentanza di ciascun Comune.
- 3. Le dimissioni di uno o più componenti sono rassegnate al presidente per iscritto e contestualmente comunicate al segretario dell'ente. Alla sostituzione dei componenti dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede, entro dieci giorni, il presidente, dandone comunicazione al consiglio nella prima seduta utile.
- 4. Il presidente può revocare, con proprio motivato provvedimento, uno o più componenti, dandone comunicazione al consiglio nella prima seduta utile.
- 5. I membri della giunta cessano dalle funzioni al momento della presentazione delle dimissioni, della notificazione dell'atto di revoca ed, in ogni caso, al venir meno della carica di componente dell'organo esecutivo del Comune di appartenenza.
- 6. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del presidente, la giunta decade. Sino all'elezione del nuovo presidente, la giunta rimane in carica per l'ordinaria amministrazione e le funzioni del presidente sono svolte dal vice presidente.

Art. 22 Competenza

- 1. La giunta collabora con il presidente nel governo dell'Unione per l'attuazione del programma amministrativo, provvedendo, attraverso deliberazioni collegiali:
- a) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio ed a predisporre gli atti nei casi indicati dalla legge e dallo statuto;
- b) a dare attuazione alle linee programmatiche di mandato, presentate al consiglio, mediante atti di carattere generale indicanti priorità, mezzi da impiegare e criteri da seguire, nell'esercizio delle funzioni amministrative e gestionali, da parte dei responsabili di servizio;
- c) ad adottare i regolamenti relativi all'ordinamento degli uffici e dei servizi e per l'accesso agli impieghi, oltre che i provvedimenti relativi alla determinazione o variazione della dotazione organica, all'applicazione dei C.C.N.L ed alla autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti integrativi decentrati, alla determinazione degli obiettivi e dei "budgets" di risorse da assegnare ai servizi;
- d) a riferire al consiglio sulla propria attività, con frequenza annuale o secondo la diversa periodicità dallo stesso stabilita;
- ε) ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo statuto ad altri organi politici.

Art. 23

Funzionamento

- 1. La giunta provvede con proprie deliberazioni a valore regolamentare a disciplinare le modalità di convocazione, la determinazione dell'ordine del giorno e ogni altro aspetto del proprio funzionamento non regolamentato dalla legge e dallo statuto.
- 2. Per la validità delle adunanze è richiesta la maggioranza dei componenti.

- 3. Le adunanze non sono pubbliche.
- 4. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli aventi diritto al voto e sono sottoscritte dal presidente e dal segretario.

TITOLO III L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E L'ORGANIZZAZIONE DELL'UNIONE

Capo I LA GESTIONE DELL'UNIONE

Art. 24 Principi e criteri di gestione

- 1. L'Unione adegua l'organizzazione degli uffici e del personale a criteri d'autonomia, di funzionalità e di economicità di gestione, allo scopo di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, garantendo altresì i livelli occupazionali.
- 2. L'attività dell'amministrazione s'ispira al criterio fondamentale di separare e distinguere le funzioni d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici dell'ente, da quelle di gestione che sono svolte dal segretario e dai funzionari, nelle forme e secondo le regole dettate dal presente statuto e dai regolamenti. Tale principio può essere derogato nei casi previsti dalla legge.
- 3. La gestione si sostanzia nello svolgimento delle funzioni finanziarie, tecniche e amministrative strumentali ai risultati da conseguire.
- 4. La tecnostruttura indicata al secondo comma esercita, ai sensi della legge, dello statuto e del regolamento, le proprie competenze attraverso poteri decisionali in ordine alla scelta dei mezzi e all'utilizzo delle risorse disponibili, al fine di conseguire i risultati attesi.
- 5. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento, è articolata in servizi ed uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.
- 6. L'Unione può operare secondo i seguenti modelli gestionali:
- a) Modello decentrato, in cui l'Unione diventa titolare a tutti gli effetti delle competenze trasferite; l'organizzazione operativa può prevedere più sedi differenziate, aventi ciascuna una funzione "tematica" ovvero di ripartizione del carico quantitativo di prestazioni. Il personale dell'Unione è impegnato nelle funzioni di supporto gestionale dell'Unione stessa e nelle funzioni trasferite.
- b) Modello dell'Unione diffusa, in cui l'Unione opera "per conto" degli enti aderenti o convenzionati, mentre la titolarità dei servizi e delle funzioni rimane in capo ai singoli enti che li esercitano attraverso la struttura dell'Unione; l'organizzazione operativa può prevedere strutture centrali, centri di competenza diffusi sul territorio (che hanno funzioni gestionali) e sportelli polifunzionali o specialistici, che costituiscono sedi erogative in ogni comune.
- c) Modello misto, in cui l'Unione per alcuni servizi o funzioni (che richiedono una dimensione territoriale ampia) è pienamente titolare delle funzioni di governo, mentre per altri servizi o funzioni opera "per conto" degli enti aderenti o convenzionati. La struttura organizzativa è articolata in strutture centrali (per funzioni proprie dell'Unione), centri di competenza diffusi sul territorio (che hanno funzioni gestionali) e sportelli polifunzionali o specialistici, che costituiscono sedi erogative in ogni comune.
- 7. Nell'accordo operativo di trasferimento dei servizi o funzioni è indicato il modello gestionale operante tra quelli indicati al comma precedente.

Art. 25 Personale

- 1. L'Unione promuove il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti ed opera per l'ottimizzazione della qualità delle prestazioni amministrative erogate ai cittadini.
- 2. Il miglioramento delle prestazioni del personale viene perseguito anche mediante l'uso diffuso di strumenti informatici negli uffici e la loro connessione ed integrazione ai sistemi informatici e statistici pubblici, e con la responsabilizzazione dei dipendenti.
- 3. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente, ai contratti nazionali di lavoro ed alla contrattazione integrativa decentrata. Il regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in particolare, disciplina:
- a) la struttura organizzativo-funzionale;
- b) la dotazione organica;
- c) le modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
- d) gli strumenti e le forme dell'attività di raccordo e di coordinamento tra i responsabili della gestione.
- 4. I regolamenti stabiliscono, altresì, i criteri generali per l'amministrazione dell'Unione, che deve essere improntata ai principi operativo-funzionali, di seguito indicati, tesi ad assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa:
- a) organizzazione del lavoro per programmi, progetti e risultati e non per singoli atti;
- b) analisi ed individuazione della produttività, dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascuna unità dell'apparato, improntando l'organizzazione del lavoro alla massima flessibilità del personale ed alla massima duttilità delle strutture;
- c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti.

Capo IIIL SEGRETARIO ED I FUNZIONARI

Art. 26 Il segretario

- 1. Il segretario è nominato dal presidente dal quale dipende funzionalmente, tra i segretari comunali in servizio in almeno uno dei comuni aderenti, con contratto a tempo determinato.
- 2. Il segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente. Sovrintende all'attività dei funzionari e ne coordina l'attività, dirime i conflitti di competenza che possono insorgere tra gli uffici e segnatamente tra i funzionari, nei confronti dei quali può proporre l'adozione delle misure previste dall'ordinamento.

Art. 26bis Ufficio di Coordinamento

- 1. Al fine di definire e mantenere una linea comune ed unitaria a livelli di atti e procedimenti gestionali è istituito l'Ufficio di Coordinamento dell'Unione.
- 2. Esso è costituito da:
- o il Segretario dell'Unione con funzioni di Presidente
- o il Vice Segretario dell'Unione con funzioni di Vice Presidente
- o i Segretari Comunali dei Comuni facenti parte dell'Unione
- 3. L'Ufficio di Coordinamento si riunisce su richiesta di almeno uno dei Sindaci dei Comuni

aderenti ed ogni qualvolta sia ritenuto necessario.

- 4. In via esemplificativa e non tassativa, mediante l'emanazione di direttive, l'Ufficio di Coordinamento:
- o assicura l'unitarietà della funzione trasferita;
- o risolve i conflitti di competenza;
- o coordina l'impiego tecnico-operativo degli addetti al servizio convenzionato;
- o emana linee guida in merito alle problematiche gestionali ed organizzative riguardanti l'Unione ed i Comuni aderenti;
- o recepisce le direttive generali del Presidente dell'Unione ed elabora i piani operativi;
- o svolge funzioni di coordinamento e di impulso finalizzato ad uniformare tecniche operative ed organizzative del servizio;
- o gestisce i processi connessi alle soluzioni operative relative alla sostituzione del personale assente dal servizio in via temporanea (ferie, malattia, maternità, ecc.) nei Comuni facenti parte dell'Unione;
- o relaziona periodicamente, ed almeno una volta all'anno, e comunque tutte le volte che lo ritenga opportuno o gli venga richiesto dal Presidente o da uno dei Sindaci, sul funzionamento e sull'efficacia del servizio unificato.

Art. 27 Consulta dei responsabili di servizio

- 1. I responsabili di servizio sono riuniti in consulta per svolgere funzioni ausiliarie e consultive degli organi elettivi e degli organi di controllo interno, in materia d'organizzazione e gestione amministrativa dell'ente.
- 2. La consulta è convocata e presieduta dal segretario dell'Unione. Alle riunioni della consulta possono partecipare il presidente ed i componenti della giunta.
- 3. La consulta concorre all'attività di programmazione della gestione economica e finanziaria, nonché alla organizzazione dell'ente, formulando parere preventivo su:
- a) bilanci e relative variazioni;
- b) piano esecutivo di gestione e piano degli obiettivi;
- c) dotazioni organiche;
- d) ogni altra materia prevista dai regolamenti.

Art. 28 Responsabili di servizio

- 1. I responsabili dei servizi, con l'osservanza dei principi e criteri fissati dall'ordinamento, svolgono le funzioni ed i compiti previsti dalla legge per i dirigenti e provvedono alla gestione dell'Unione, assolvendo alle funzioni definite, per ciascuno di loro, nelle disposizioni di legge, nel contratto individuale di lavoro e nel regolamento.
- 2. Ai responsabili dei servizi è attribuita, secondo le disposizioni di legge e del complesso normativo locale, l'attività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, allorché tale attività non sia espressamente riservata, dalla legge e dallo statuto, ad altri organi dell'ente. Le norme regolamentari si uniformano al principio che, a fronte di ciascuna delle suddette competenze poste in capo ai funzionari o amministratori locali (ove consentito dalla legge), sia correlata la conseguente assunzione di responsabilità.
- 3. I responsabili preposti ai singoli servizi dell'ente rispondono tanto della legalità, correttezza

amministrativa, efficienza, economicità ed efficacia dell'attività svolta, quanto dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dagli organi elettivi.

Art. 29

Incarichi di responsabile di servizio e contratti a tempo determinato

- 1. Il presidente, sentito il segretario, prepone ai singoli servizi dipendenti appartenenti alla qualifica apicale, con incarico di direzione, revocabile in qualunque tempo. Gli incarichi sono affidati ispirandosi a criteri di trasparenza e professionalità.
- 2. La copertura dei posti di responsabile di servizio con contenuti di alta specializzazione può avvenire, con nomina del presidente, anche mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico, di durata non superiore al proprio mandato. In via eccezionale, e con provvedimento motivato, il contratto può essere di diritto privato.
- 3. I responsabili esterni debbono possedere gli stessi requisiti previsti per l'accesso, mediante concorso, alla qualifica che sono chiamati a ricoprire e non possono, in ogni caso, eccedere la quota del cinque per cento, con arrotondamento all'unità superiore, rispetto al numero globale degli apicali preposti ai servizi dell'Ente.
- 4. I soggetti di cui al comma 3 sono scelti sulla base di "curricula" che ne comprovino l'effettiva professionalità. Il reclutamento di tale personale può anche avvenire a seguito di colloqui o prove selettive.
- 5. L'incarico di Responsabile di uno più servizi può essere affidato al Segretario dell'Unione con decreto del Presidente, ovvero ad un amministratore nei casi consentiti dalla legge.

Capo III I SERVIZI

Art. 30 Gestione dei servizi

- 1. L'Unione gestisce i servizi in sintonia con i principi dettati dalla legge e dal presente statuto ed alle condizioni che assicurino la migliore efficienza, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva, entro il quadro delle finalità sociali e territoriali che costituiscono obiettivo dell'Unione stessa.
- 2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata, previa valutazione comparativa, tra le diverse forme di gestione previste dalla legge per gli enti locali.
- 3. Per tutte le forme di gestione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 31

Designazioni, durata in carica e revoca di rappresentanti dell'Unione in organi esterni

- 1. In esecuzione degli indirizzi dettati dal consiglio, il presidente nomina i rappresentanti dell'Unione in organi di società partecipate e di altri enti, i quali relazionano semestralmente al consiglio, in occasione delle sessioni dedicate al bilancio ed al rendiconto della gestione e possono, anche su loro richiesta, essere sentiti su specifici argomenti.
- 2. I rappresentanti dell'Unione durano in carica per un periodo corrispondente al mandato del presidente che li ha nominati, esercitando, tuttavia, le funzioni fino alla nomina dei successori.
- 3. Qualora non osservino gli indirizzi definiti dall'Unione o non adempiano ai propri doveri, possono essere revocati con provvedimento motivato dal presidente, che provvede contestualmente alla loro sostituzione.
- 4. Gli stessi rappresentanti sono dichiarati decaduti dall'incarico, da parte del presidente, quando siano intervenute, successivamente alla nomina, cause di ineleggibilità o sia stata accertata la mancanza di taluno dei requisiti soggettivi previsti per la nomina. Devono, altresì, essere dichiarati decaduti quando, verificata l'esistenza di cause di incompatibilità all'incarico, sia inutilmente trascorso il termine assegnato per rimuovere tali cause.

Capo IV IL CONTROLLO INTERNO

Art. 32 Principi generali del controllo interno

- 1. L'Unione, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, individua strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
- 2. Il sistema di controllo interno è diretto a:
- a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonchè tra risorse impiegate e risultati;
- b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
- c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonchè l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi;
- d) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'Ente;
- e) garantire il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.
- 3. I controlli di cui alle lettere d) ed e) del comma 2 sono facoltativi.
- 4. Nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, l'Unione disciplina il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'art.1, comma 2 del D.Lgs. 286/1999 e successive modificazioni.
- 4. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'Ente, i responsabili dei servizi e le unità di controllo, laddove istituite.

Art. 33 Organo di revisione dei conti

- 1. L'attività di vigilanza definita alla lettera a) del precedente articolo è svolta con la collaborazione dell'organo di revisione dei conti.
- 2. L'organo è individuato con le modalità stabilite dalla legge per i revisori degli enti locali; i candidati, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, devono possedere quelli per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge stessa.
- 3. Nell'esercizio delle loro funzioni, l'organo di revisione può accedere agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle proprie competenze e sentire i responsabili di servizio dell'ente, che hanno l'obbligo di rispondere, nonché degli eventuali rappresentanti dell'Unione in qualsivoglia ente e può presentare relazioni e documenti al consiglio.
- 4. L'organo di revisione può assistere alle sedute del consiglio. Su richiesta del presidente, può

prendere la parola per fornire spiegazioni inerenti alla propria attività.

Art. 34 Controllo interno di regolarità contabile

- 1. Al controllo di regolarità contabile provvede il responsabile dei servizi finanziari. Il suddetto controllo è funzionale alla verifica della regolare gestione dei fondi di bilancio, con particolare riferimento all'andamento degli impegni di spesa e degli accertamenti di entrata.
- 2. L'ente è tenuto a rispettare nelle variazioni di bilancio e durante la gestione il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti.
- 3. Il regolamento di contabilità disciplina tempi e modalità del controllo, con l'applicazione dei principi dettati dall'ordinamento.

Art. 35 Controllo di gestione

- 1. Il controllo di gestione si attua sulla base di parametri quantitativi, qualitativi o economici, volti a valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, a comparare i costi con la qualità e quantità dei servizi erogati, a verificare il grado di funzionalità dell'organizzazione ed il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.
- 2. Nella funzione del controllo di gestione i responsabili potranno essere affiancati da uno o più esperti, nominati dal presidente.
- 3. Le modalità di valutazione, gli indicatori specifici, la frequenza delle rilevazioni, i tempi per la presentazione della relazione a chiusura dell'esercizio, sono disciplinati dal regolamento.

Art. 36 Controllo per la valutazione del personale

- 1. Le prestazioni dei responsabili di servizio, nonché i loro comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate sono soggette a valutazione.
- 2. Apposito nucleo o organismo indipendente di valutazione, composto da almeno tre esperti interni e/o esterni nominati dal presidente, annualmente verifica, anche sulla base del controllo di gestione, i risultati dell'attività amministrativa, in attuazione di criteri e procedure contenuti nel Piano della Performance, coincidente con gli obiettivi indicati nella Relazione Previsionale Programmatica e, più in dettaglio, nel PEG o Piano degli Obiettivi.
- 3. Ai componenti del nucleo può essere affidato, con lo stesso atto di nomina, il controllo di gestione, nonché, previa deliberazione di ciascun aderente, l'esercizio delle funzioni anche per uno o più comuni aderenti all'Unione.
- 4. La relazione contenente i giudizi sul personale valutato costituisce presupposto per l'erogazione dei trattamenti economici accessori, che la legge o i contratti collettivi di lavoro subordinano a procedure valutative.
- 5. Il procedimento di valutazione è improntato, in generale, ai principi e alle garanzie dettate per il pubblico impiego ed in particolare deve attenersi alle seguenti prescrizioni:
- a) conoscenza dell'attività del valutato;
- b) partecipazione al procedimento, con acquisizione in contraddittorio delle giustificazioni dell'interessato, qualora il giudizio non sia positivo.
- 6. La procedura di valutazione è propedeutica all'accertamento delle responsabilità dei responsabili di servizio, disciplinate dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro, con conseguente possibilità di revoca dell'incarico.

Art. 37 Controllo strategico

- 1. L'attività di programmazione è sottoposta a verifica periodica e comunque entro il 30 settembre di ciascun anno.
- 2. Il presidente provvede a convocare i sindaci dei comuni aderenti per esaminare l'andamento dei risultati gestionali dell'esercizio in corso, in relazione ai programmi approvati, e per elaborare linee di indirizzo nella impostazione delle nuove manovre di bilancio.
- 3. Qualora il collegio, costituito a sensi del comma 2, rilevi significativi scostamenti tra programmi e risultati nell'esercizio in corso, propone gli opportuni adeguamenti attraverso la rivisitazione della struttura organizzativa, ovvero ne prende atto in funzione della elaborazione di nuove linee di indirizzo.

Art. 38 Controllo e pubblicità degli atti monocratici

- 1. Le determinazioni dei responsabili di servizio che comportano impegni di spesa sono esecutive con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, apposto dal responsabile del servizio finanziario.
- 2. Le determinazioni sono sottoposte al regime di pubblicazione, previsto per le deliberazioni dell'ente.

TITOLO IV FORME ASSOCIATIVE ED ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 39 Principi generali

- 1. L'Unione promuove le opportune forme di collaborazione e di cooperazione con le altre istanze di governo territoriale, allo scopo di assicurare una più elevata efficienza dell'azione amministrativa ed adeguati standards qualitativi dei servizi pubblici da essa gestiti e amministrati, sia in forma diretta che indiretta.
- 2. A questo scopo l'attività dell'ente si organizza e si svolge, se necessario ed opportuno, utilizzando tutti gli strumenti di cooperazione e di collaborazione utili al perseguimento degli obiettivi.

Art. 40 Convenzioni e accordi di programma

- 1. L'Unione può stipulare con la provincia, con i Comuni e con altri enti pubblici apposite convenzioni per svolgere e gestire in modo coordinato funzioni e servizi, ai sensi dell'art.30 del TUEL, ovvero anche per gestire in forma associata semplici procedimenti. In tali casi possono essere previsti degli importi posti a carico degli Enti convenzionati finalizzati alla copertura dei costi dei servizi erogati e del personale impegnato nelle relative attività.
- 2. Lo schema di convenzione deve essere approvato con deliberazione consiliare assunta a maggioranza assoluta dei componenti, nella quale devono essere indicati:
- a) le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale del ricorso alla convenzione;
- b) i fini e la durata della convenzione;
- c) le modalità di finanziamento:
- d) gli obblighi e le garanzie reciproci, le forme di consultazione degli enti convenzionati.
- 3. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi e di programmi che richiedano per la loro realizzazione l'azione integrata e coordinata dell'Unione e di altri enti pubblici, il presidente promuove, nei casi previsti dalla legge, un accordo di programma allo scopo di assicurare il coordinamento e l'integrazione delle azioni, anche grazie alla determinazione dei tempi, dei modi e dei finanziamenti relativi all'opera, all'intervento o al progetto al quale si riferisce l'accordo. L'accordo è stipulato dal presidente.
- 4. L'accordo può prevedere idonei procedimenti arbitrali atti a dirimere ogni possibile controversia avente ad oggetto specifiche clausole, nonché gli opportuni strumenti di intervento sostitutivo per le eventuali inadempienze degli enti che partecipano all'accordo.
- 5. Per quanto non incompatibile, si applica l'articolo 34 del T.u.e.l. 18 agosto 2000, n. 267.

TITOLO V PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' DEL UNIONE

Art. 41

Associazionismo e partecipazione

- 1. Gli organi dell'Unione si avvalgono, per l'amministrazione dell'ente, della partecipazione dei cittadini, allo scopo di realizzare più elevate forme di democrazia.
- 2. L'Unione valorizza, altresì, le libere forme associative senza scopi di lucro, operanti sul territorio ed aventi finalità sociali nei campi dei servizi alla persona, della valorizzazione e tutela dell'ambiente, del patrimonio culturale locale, favorendo la partecipazione delle stesse alla vita pubblica locale.
- 3. L'Unione, nel procedimento relativo all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di cittadini, può consultare le associazioni che rappresentano tali categorie, nonché i soggetti portatori di interessi sociali diffusi interessati all'atto da emanarsi.

Art. 42 *Istanze e petizioni*

- 1. Tutti gli interessati possono rivolgere al presidente istanze su materie inerenti l'attività dell'amministrazione.
- 2. Tutti i cittadini possono in ogni caso partecipare all'attività dell'Unione inoltrando in forma collettiva petizioni dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi diffusi.
- 3. Il regolamento disciplina le modalità ed i tempi per l'esame e per il riscontro delle istanze e delle petizioni di cui ai commi precedenti.

Art. 43 Proposte di deliberazioni

- 1. Gli elettori dei comuni facenti parte dell'Unione possono formulare proposte di atti deliberativi ed inoltrarli al presidente.
- 2. Le proposte devono essere sottoscritte da almeno il 15 per cento degli iscritti nelle liste elettorali di ciascun comune aderente all'Unione.
- 3. Le stesse, corredate dai pareri previsti per legge, debbono essere esaminate dall'organo competente entro 45 giorni dalla data di presentazione.
- 4. Il regolamento stabilisce le materie e le modalità di presentazione delle proposte, le forme di pubblicizzazione e di raccolta delle firme.

Capo II ACCESSO DEI CITTADINI E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 44 Accesso

1. Nel rispetto dei principi della legge e del presente statuto, il regolamento, da adottarsi entro sei

mesi dall'entrata in vigore dello statuto, stabilisce le modalità di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti dell'Unione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici per conto dell'Unione stessa, nonché di intervento nei procedimenti amministrativi.

- 2. Il regolamento ed i conseguenti provvedimenti attuativi devono ispirarsi al principio che tende a realizzare la più agevole partecipazione dei cittadini alle varie fasi dei procedimenti amministrativi.
- 3. Allorché un provvedimento dell'amministrazione sia tale da incidere su situazioni giuridiche soggettive di cittadini o di particolari categorie, gli interessati devono ricevere preventiva comunicazione per consentire loro di esserne informati e di intervenire nel procedimento.
- 4. Il regolamento individua il funzionario responsabile del procedimento, disciplina tutte le modalità dell'intervento, fissa i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e l'amministrazione deve pronunciarsi, nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.
- 5. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati, nonché quelli dichiarati riservati per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del presidente, per non pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
- 6. Il regolamento disciplina altresì l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.
- 7. E' in ogni caso fatta salva la facoltà per l'amministrazione di concludere accordi con i soggetti pubblici e privati, per determinare il contenuto discrezionale dei provvedimenti da emanarsi.

Art. 45 Pubblicità degli atti e delle informazioni

- 1. Tutti gli atti amministrativi dell'Unione sono pubblici, al fine di garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'amministrazione.
- 2. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere il carattere della generalità. L'Unione utilizza, per rendere reale tale pubblicità, mezzi di comunicazione moderni ed idonei a consentire una diffusione capillare delle informazioni.
- 3. I cittadini hanno diritto di ottenere tutte le informazioni sullo stato degli atti e delle procedure che coinvolgano loro interessi, nell'ambito delle attività svolte dall'ente.
- 4. Il diritto alla pubblicità e conoscibilità degli atti e delle informazioni va esercitato nelle forme di cui alla legge n. 241/90 e deve essere contemperato con il diritto alla riservatezza in applicazione delle disposizione normative vigenti.

TITOLO VI FUNZIONE NORMATIVA

Art. 46 Statuto

- 1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Unione e ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi. Per quanto non disciplinato dallo statuto si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni.
- 2. E' ammessa l'iniziativa di almeno il 30 per cento degli iscritti nelle liste elettorali di ciascun comune aderente all'Unione, per proporre modificazioni allo statuto, anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

Art. 47 Regolamenti

- 1. L'Unione emana regolamenti nelle materie ad essa demandate dalla legge o dallo statuto.
- 2. Nelle materie di competenza, individuate con legge, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto dei principi fissati dalla stessa, dalle disposizioni statutarie e nel rispetto del principio di sussidiarietà.
- 3. I regolamenti sono soggetti a pubblicazione all'albo pretorio on line dopo l'approvazione della deliberazione, in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
- 4. I regolamenti diventano comunque esecutivi ed efficaci decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line.

Art. 48 Adeguamento delle fonti normative a leggi sopravvenute

- 1. Gli adeguamenti dello statuto o dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi contenuti nella Costituzione e nelle leggi di riforma, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.
- 2. Costituiscono limite per l'autonomia normativa dell'Unione solamente quelle norme recanti principi espressamente individuati quali inderogabili.

Art. 49 Disposizioni finali e transitorie

Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line